



32958/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Acn

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/03/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. GIULIO SARNO

Dott. ELISABETTA ROSI

Dott. CHIARA GRAZIOSI

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA
N. 762/2013

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 46797/2012

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 29/2012 TRIB. LIBERTA' di TEMPIO
PAUSANIA, del 08/08/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. NICOLA USTIONI, PM
L'ANNULLAMENTO CON RINVIO DELL'ORDINANZA IMPUGNATA,
LIMITATAMENTE AI BENI DELLA SOCIETA'

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza dell'8 agosto 2012, il Tribunale di Tempio Pausania ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Gip dello stesso Tribunale l'11 giugno 2012, avente ad oggetto somme di denaro depositate sui conti correnti bancari nella disponibilità dell'indagata oltreché beni mobili e immobili riconducibili alla medesima, in relazione al mancato versamento dell'Iva, per il periodo di imposta del 2009 da parte della stessa indagata, nella sua qualità di legale rappresentante di una società. Il Tribunale del riesame rileva che «correttamente il sequestro è stato disposto ed eseguito anche nei confronti della società di cui l'indagata è legale rappresentante», affermando che, in materia di responsabilità da reato, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può colpire tanto i beni di proprietà dell'ente che ha tratto vantaggio dal reato quanto quelli della persona fisica che lo ha commesso, sempre che il vincolo stesso non ecceda il valore complessivo del profitto.

2. - Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'indagata, la quale deduce, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione degli artt. 321 e 322 *ter* cod. pen., nonché degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, quanto alla conferma del sequestro preventivo nei confronti dei beni della società. Rileva, in particolare, la difesa che la apprensione di beni equivalenti al profitto può essere disposta nei confronti della persona giuridica solo nell'ambito delle fattispecie criminose previste dalla legge n. 231 del 2001, tra le quali non sono inclusi i reati tributari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, l'ordinanza impugnata si fonda su un principio di diritto erraneo.

Questa Corte ha, infatti, ampiamente chiarito che, in ipotesi di reati tributari commessi dall'amministratore di una società a responsabilità limitata, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente disposto ai sensi dell'art. 322 *ter* cod. pen., che abbia ad oggetto beni appartenenti a società medesima, è illegittimo, per l'inapplicabilità della confisca nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del fatto. E ciò, in ragione della natura di sanzione penale di detta confisca e, ovviamente, salvo che la struttura societaria rappresenti un apparato fittizio utilizzato dal reo proprio per porre in essere reati di frode fiscale, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'autore del reato. Deve,

del resto, rilevarsi sul punto che gli artt. 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001 non prevedono i reati fiscali fra le fattispecie in grado di giustificare l'applicazione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente previsto dall'art. 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo (*ex multis*, sez. 3, 14 giugno 2012, n. 25774; sez. 3, 4 luglio 2012, n. 33371).

Nel caso in esame, risulta dagli atti che il provvedimento di sequestro ha ad oggetto solo denaro e beni personali dell'indagata, con la conseguenza che lo stesso provvedimento avrebbe dovuto essere eseguito – contrariamente a quanto affermato dallo stesso Tribunale del riesame – solo su tali beni e non anche su quelli della società.

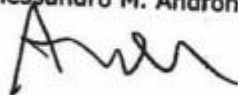
4. – L'ordinanza impugnata deve essere, perciò, annullata, con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania, il quale procederà a valutare nuovamente la fattispecie facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tempio Pausania.
Così deciso in Roma, il 27 Marzo 2013.

Il Consigliere estensore

Alessandro M. Andronio



Il Presidente

Saverio F. Mannino

